

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso,

Che a causa di un incendio sviluppatosi in data 09/01/2026 all'interno di un capannone sito alla Contrada Leutrek civ.8 nel quale è esercitata l'attività di autocarrozzeria, è pervenuto a questo Comune di Afragola il relativo fonogramma Reg. Uff.U.0001537.09-01-2026 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli intervenuti per lo spegnimento delle fiamme, nel quale si legge: “*Si comunica che, in data odierna, il personale VVF del Comando di Napoli è intervenuto nel Comune di Afragola, all'indirizzo Contrada Leutrek, civico 8, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'autocarrozzeria, di proprietà del Sig. ******, costituita da un capannone avente la copertura realizzata con una struttura portante in acciaio e le pareti laterali di chiusura in muratura. Il personale intervenuto, per quanto di competenza, ha provveduto allo spegnimento dell'incendio generatosi all'interno del forno per la verniciatura delle auto, che successivamente si è propagato all'interno capannone. Inoltre le temperature raggiunte durante l'incendio hanno provocato una deformazione permanente della struttura portante in acciaio della copertura del capannone dove veniva svolta l'attività di autocarrozzeria. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale del Comune di Afragola. In seguito ad una verifica visiva eseguita, pur non sussistendo condizioni di pericolo di crollo strutturale nell'immediato, si prescrive a salvaguardia della privata incolumità, l'interdizione all'utilizzo dell'intero capannone, oggetto dell'incendio per i danni arrecati dal cimento termico alla struttura portante in acciaio della copertura, fino al ripristino delle relative condizioni di sicurezza. Quanto sopra, viene inviato agli Enti in indirizzo, per l'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti di competenza che riterrà necessari, anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'art. 6 della legge n° 125 del 24 luglio 2008, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni. Dei provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale, ne sarà data notizia alla Prefettura ed alla Questura, cui la presente viene inviata per conoscenza.”;*”;

Ritenuto necessario, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, emettere Ordinanza a carico del proprietario dell'immobile oggetto di avvenuto incendio;

Accertato inoltre mediante la consultazione alla banca dati dell'Agenzia del Territorio e dal contenuto del fonogramma pervenuto, le generalità del proprietario del capannone e quelle dell'occupante/titolare dell'attività di autocarrozzeria sita in Contrada Leutrek n°8, individuata in N.C.E.U. al Fg.13 p.lla 1482;

Visto la Legge n.241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Tanto premesso,

ORDINA AD HORAS

Al sig.:

- *****
*****,

nella qualità di proprietario del capannone sito alla C.da Leutrek n°8:

l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza al detto immobile oggetto dell'incendio avvenuto in data 09/01/2026, in uno alla verifica strutturale delle strutture portanti dello stesso eseguita da professionista qualificato, con successivo ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e stato dei luoghi eliminando ogni inconveniente che costituisse pericolo per la privata incolumità, secondo la normativa vigente.

Al sig.:

- *****,
*****,

nella qualità di occupante e titolare dell'Autocarrozzeria omonima (P.IVA:08857691219) esercitata nel capannone sito alla C.da Leutrek n°8 riportato in Catasto al Fg.13, p.la 1482:

l'interdizione all'utilizzo dell'intero capannone, oggetto dell'incendio, fino all'avvenuto ripristino delle relative condizioni di sicurezza.

L'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza dovrà essere comunicata al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, unitamente al Certificato di Eliminato Pericolo, redatto da tecnico abilitato, attestante l'insussistenza del pericolo per la privata incolumità a seguito dell'intervento realizzato.

Resta inteso che lavori diversi da quelli comunicati con la presente dovranno essere regolarmente concessi e va regolarizzata, inoltre, presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria" approvato con Delibera di C.C. n°58 del 31/05/2022;

Si avverte, in ultimo, che qualsiasi irregolarità sarà perseguita e sanzionata per Legge.

I soggetti destinatari del presente provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza sono tenuti a presentare al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, attraverso il protocollo generale sito alla Piazza Municipio o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo protocollo generale "protocollo@pec.comune.afragola.na.it" il relativo Certificato di regolare esecuzione dei lavori di Eliminato Pericolo, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone ed integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: "si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida/ordinanza".

I medesimi soggetti vengono informati che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli stessi soggetti destinatari del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati ed alle ditte incaricate agli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;

- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria approvato con Delibera di C.C. n°58 del 31/05/2022*.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
1. L'invio, in copia, della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'esecuzione della stessa e della relativa comunicazione alla A.G. in caso di accertata inottemperanza;

RENDE NOTO

Che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n.241/90, il Responsabile del Procedimento è l'*Ing. Valerio Esposito*;

Che la documentazione relativa al procedimento di che trattasi è consultabile presso gli Uffici del Settore Urbanistica del Comune di Afragola nei giorni ed orario di ricevimento al pubblico;

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 gg. al Capo dello Stato, a far data dalla notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, il locale Comando di Polizia Municipale procederà a trasmettere segnalazione alla competente A.G. per l'applicazione dei disposti di cui all'art.650 del Codice Penale.

Il Commissario Prefettizio

Dott. Fernando Mone

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Ing. Valerio Esposito